

Assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Messaggio Inps del 20/03/2020.

L'Inps con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sugli ammortizzatori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

Con riferimento alle prestazioni rese dal **Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'artigianato (FSBA)** e dal **Fondo di integrazione salariale (FIS)**, l'Istituto precisa:

BENEFICIARI

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (**FSBA**) beneficiari sono i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi Fondi.

Per quanto riguarda invece il Fondo di Integrazione salariale (**FIS**):

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti;
- I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà (ricordando che prima del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 per le aziende con numero di dipendenti compreso tra 5 e 15 l'unico strumento era l'ass nazionale".egno di solidarietà che non consentiva la sospensione a zero ore continuative per tutti i dipendenti) possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

LE NOVITÀ DELL'ISTRUTTORIA

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto dei limiti temporali massimi di utilizzo;
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

COME FARE LA DOMANDA

- la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".
- Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- **Per i Fondi di solidarietà alternativi (artigianato FSBA e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al Fondo di appartenenza e non all'Inps.**

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal Decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, **senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Si rimanda alla circolare Seac n.137/2020 per gli approfondimenti

(Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020)